



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dipartimento III “Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua –Rifiuti –
Energia – Aree Protette”
Servizio 2 “Tutela risorse idriche, aria ed energia”

**MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA
ENERGETICA**

Direzione generale uso sostenibile del
suolo e delle risorse idriche (USSRI)
USSRI@Pec.Mite.Gov.it

p.c.

ACEA ATO2 S.p.A.
Piazzale Ostiense, 2
00154 Roma (RM)
acea.ato2@pec.aceaspa.it

OGGETTO: Autorizzazione allo scarico impianti di potabilizzazione – Richiesta chiarimenti.

Nell’ambito dei procedimenti di competenza di questo Servizio, è emersa la necessità di inquadrare i riferimenti normativi relativi agli scarichi derivanti dai potabilizzatori in gestione al S.I.I., ai fini dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione allo scarico da parte della Città metropolitana di Roma.

In particolare, si tratta delle acque di rigetto o di controlavaggio dei filtri degli impianti di trattamento delle acque.

L'art. 74 c. 1 lettera ff) del D.lgs. 152/2006, nella definizione di scarico stabilisce che è “scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114”.

L'art. 114 c. 1 del D.lgs. 152/2006 stabilisce infatti che "Le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottano apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte terza del presente decreto.”

Appare pertanto, alla lettura del combinato degli artt. 74 e 114, che le acque provenienti dagli impianti di potabilizzazione, di qualunque genere esse siano, non debbano essere assoggettate alla disciplina degli scarichi.





Città metropolitana
di Roma Capitale

Dipartimento III “Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua –Rifiuti –
Energia – Aree Protette”
Servizio 2 “Tutela risorse idriche, aria ed energia”

Si chiede quindi di fornire supporto al fine di confermare o meno tale interpretazione.

Cordiali saluti

La Dirigente
Dott.ssa Paola Camuccio

Ai sensi dell'art.21 del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso lo scrivente Dipartimento III – Servizio 2.



Ufficio: Tutela delle acque
Viale Giorgio Ribotta 41-43 – 00144 Roma
Tel.: 06-6766.3135
e-mail: acqua.aria@cittametropolitanaroma.it
PEC: ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it